

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEA DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DEI LOCALI ANNESSI SITA IN MOSCIANO CAPOLUOGO, ALLA VIA CAMPO DEI FIORI, PER L'A.S. 2021/2022, IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO.

Addì del mese di dell'anno tra:

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO, C.F. 82000070670, in qualità di Ente proprietario e in posizione di concedente, rappresentato - ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – dal Dott., C.F., nat... a il titolat... alla sottoscrizione del presente atto nella qualità di Responsabile

E

....., C.F., in persona del legale rappresentante , in qualità di Concessionario temporaneo, domiciliato per la carica in

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta comunale n. 122 del 04.10.2018 è stata approvato il Protocollo d'intesa tra Ente locale ed Istituto Comprensivo "G. Cardelli", sottoscritto in data 22.10.2018, valido per gli anni scolastici 2018-2019, 2020 – 2021, con il quale sono definite le linee guida per la stipula delle convenzioni tra Comune ed associazioni sportive ai fini dell'utilizzo, in orario extrascolastico (post-meridiano e serale) della Palestra di via Campo dei Fiori;
- con Determinazione R.G. n. del è stato e, per l'effetto, approvato lo schema di avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo della palestra comunale annessa

alla scuola elementare sita in via Campo dei Fiori, in orario extrascolastico, per l'a.s., unitamente alla modulistica da produrre e al presente schema di convenzione;

- l'avviso pubblico in oggetto è stato affisso all'albo pretorio e sulla *home page* del sito istituzionale a partire dal
- l'avviso pubblico è scaduto in data, ore
- entro tale data sono pervenute n. (.....) istanze da parte di sodalizi sportivi /

Tanto premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE.

Posto che le premesse formano parte integrante della presente convenzione, oggetto della stessa è la concessione d'uso temporanea della Palestra e dei locali annessi presso la scuola Elementare ubicata in Via Campo dei Fiori, per la realizzazione delle attività sportive, come da richiesta di disponibilità dell'impianto di cui all'allegato *sub lett. A*).

Gli spazi oggetto di concessione sono costituiti come segue:

- palestra, utilizzate per lo svolgimento delle attività sportive, in esse comprese le attrezzature fisse;
- servizi, a uso spogliatoi e servizi igienici;
- spazi pertinenziali, per i percorsi di accesso interni e/o esterni al fabbricato e sono qui di seguito denominati per brevità: "l'impianto sportivo" o, ancora più brevemente, "l'impianto".

La concessione riguarda la gestione dell'impianto nell'orario dal per allenamenti e/o gare e/o incontri di campionato e attività motoria.

L'impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente noto al Concessionario che lo dichiara idoneo ed esenti da vizi a presupposto della presente stipulazione.

La finalità della concessione in uso, disciplinata dalla presente convenzione, è quella di regolamentare le modalità di corretto utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del

Comune da parte delle società sportive interessate, con lo scopo di favorirne un uso coerente alle finalità di educazione allo sport che le stesse società perseguono senza che, perciò, in nessun modo, sia penalizzata la preminente funzione educativa cui gli impianti sportivi scolastici sono destinati. A tal proposito, è sin d'ora stabilito che la presente concessione impegna le società sportive al rispetto delle disposizioni che la Dirigenza dell'Istituto scolastico assumerà in merito.

Ciò detto, tra le finalità di indirizzo della presente convenzione si iscrive la possibile integrazione dei rispettivi interventi educativi, ossia quello di competenza dell'Istituto scolastico e quello svolto dalle associazioni sportive, con possibili apporti formativi da parte delle stesse società sportive.

In tal senso e coerentemente a ciò, si assume che le società sportive – ossia i loro rappresentanti legali, dirigenti, allenatori, atleti e associati tutti – con l'adesione alla presente pattuizione riconoscano anzitutto il preminente valore sociale che i beni oggetto di tale concessione rappresentano, per essere beni dello Stato destinati ad un servizio pubblico di carattere universale con la priorità che discende anzitutto dalla Carta Costituzionale.

ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO.

Il Concessionario dovrà utilizzare e autorizzare l'utilizzo dell'impianto solo per le attività sportive assegnate nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo.

Il concessionario d'uso della palestra scolastica di via Campo dei Fiori dà atto di essere pienamente consapevole:

- A) delle priorità d'uso stabilite all'art. 2 e dei divieti posti dall'art. 8 dell'unito Protocollo d'intesa tra il Comune e l'Istituto comprensivo;
- B) di tutto quanto riguarda i periodi di sospensione dell'attività didattica (cfr. art. 5 citato protocollo);
- C) dei doveri e modalità d'uso di cui all'art. 9 del prefato Protocollo di intesa, del quale la parte dichiara di avere piena contezza.

ART. 3 – DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE.

La durata della convenzione è fissata dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 30 Giugno 2022. Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero

da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dello stesso impianto. L'efficacia della presente convenzione è inoltre sempre condizionata all'assunzione e al mantenimento degli obblighi di cui al documento all'allegato *sub* lett. A), in particolare, di quanto stabilito da tale Atto per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e per l'assunzione delle garanzie a copertura dei rischi in forma assicurativa.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Sono a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- a) Effettuare gli interventi di pulizia dell'impianto, in modo tale che lo stesso venga restituito pulito alla scuola per le 7,30 del mattino. In caso di utilizzo in fascia oraria iniziale o intermedia l'associazione dichiara di farsi carico delle pulizie per il periodo d'uso proprio, e quindi si obbliga a lasciare la palestra ordinata e pulita all'associazione successiva;
- b) Garantire l'apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti nell'allegato al presente disciplinare;
- c) Garantire la custodia, la guardiana e la sorveglianza dell'impianto;
- d) Consentire l'utilizzo dell'impianto esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati dal Comune;
- e) Consentire l'ingresso ai soli atleti o istruttori;
- f) Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- g) Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario di apertura dell'impianto. La presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso all'impianto e per il suo uso;
- h) Vigilare affinché nell'impianto non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate;
- i) Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, alla fine di ogni giorno di utilizzo;
- j) Restituire la propria funzionalità all'impianto al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi e, comunque, in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche;

- k) Non subconcedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo, al di fuori di specifica autorizzazione del Comune;
- l) Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta;
- m) Comunicare immediatamente per iscritto al Comune i danni all'impianto, all'inizio di ogni turno d'uso;
- n) Rimettere nel primitivo stato dell'impianto quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
- o) Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dell'impianto;
- p) Versare con puntualità le quote di cui al successivo art. 7.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori. L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di valutare, secondo la gravità del caso, la sospensione e/o la revoca della presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

ART. 5 – ONERI DELL' ENTE PROPRIETARIO.

Sono a carico dell'Ente proprietario:

- a) gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'impianto con esclusione di quelli a carico del Concessionario, come previsto dal precedente art. 4;
- b) anticipo sui consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto;
- c) la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie al normale funzionamento dell'impianto.

ART. 6 – ONERI DELL' ENTE PROPRIETARIO IN QUALITÀ DI CONCEDENTE.

Il Comune concedente provvede alla programmazione e all'assegnazione in uso degli spazi nell'impianto sportivo dal lunedì al venerdì e in orario extrascolastico.

Il Comune, in qualità di Ente concedente, è il titolare dei compiti di controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso degli impianti da parte delle società sportive a garanzia anche dell'Istituzione scolastica.

A tal fine:

1. il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici o incaricati del Comune, che riterranno di effettuare;
2. il Comune, tramite i propri tecnici effettuerà nell'orario di servizio dei propri uffici controlli a campione nell'impianto sportivo durante l'anno educativo e sportivo, redigendone sintetici verbali trasmessi al Concessionario e all'Istituzione scolastica.
3. In relazione alla necessità di operare con efficacia e con tempestività, gli aspetti riguardanti i controlli sono suscettibili di intese dedicate – indipendenti dalla presente – tra il Comune e le Istituzioni scolastiche interessate.

ART. 7 – QUOTE DI CONTRIBUZIONE.

Il Concessionario è vincolato al rimborso *pro quota* dei consumi di energia elettrica, acqua e le spese di riscaldamento necessarie al funzionamento dell'impianto.

Il rimborso viene quantificato in Euro 5,00 (Euro Cinque/00) ad accesso giornaliero e va versato entro il 5 del mese successivo su c.c.b. o c.c.p. del Comune, fatto salvo conguaglio che l'Ente provvederà a richiedere entro il semestre successivo.

Il mancato adempimento del pagamento del rimborso, come meglio specificato nel successivo art. 9, è motivo per revocare immediatamente la concessione in uso del relativo impianto, salvo l'iscrizione a ruolo (previa diffida) per il recupero delle somme dovute.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ.

L'uso dell'impianto sportivo deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del Concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dell'Istituzione scolastica. In ogni caso il Concessionario è espressamente obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune di Mosciano Sant'Angelo e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, et.) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e l'Istituzione scolastica da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto. A tale scopo il Concessionario ha prodotto, con oneri interamente a suo carico, le allegate polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso

anche il Comune di Mosciano Sant'Angelo) a qualunque titolo presenti nell'impianto, ed è tenuto a fornire una copia al Comune. È fatto obbligo alle associazioni sportive rispettare il documento sulla sicurezza (DUVRI) in quanto di competenza dell'Istituto Scolastico.

ART. 9 – INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO.

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Mosciano Sant'Angelo potrà valutare, secondo la gravità del caso e in base alla reiterazione dell'inadempimento, di applicare una delle seguenti sanzioni:

- richiamo scritto e sospensione delle attività per 1 giorno (1° inadempimento);
- sospensione delle attività per 1 settimana (2° inadempimento);
- sospensione delle attività per 1 mese (1° grave inadempimento);
- revoca della concessione (3° inadempimento o 2° grave inadempimento).

Senza rinunciare ad esperire azioni per il risarcimento degli eventuali danni sopportati, laddove per inadempimento si intende ogni comportamento – fatto o omissione – discordante dalle regole di corretto utilizzo dell'impianto sportivo, mentre per “grave” si intende l'inadempimento che, solo se rimosso, può consentire l'uso in condizioni di sicurezza ed efficienza dell'impianto. Costituisce altresì inadempimento grave: la mancata effettuazione della pulizia/sanificazione della palestra dopo ogni uso; la mancata applicazione dei protocolli COVID-19; il mancato pagamento della Quota di cui al precedente art. 7 oltre il termine previsto e comunque oltre i trenta giorni successivi alla scadenza.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE/SCAMBIO ORARI DI UTILIZZO

E' fatto espresso e tassativo divieto al concessionario di cedere, scambiare, modificare o assentire ad altri sodalizi o associazioni gli orari e i giorni oggetto del presente atto, a pena di revoca immediata della convenzione, salvo rivalsa dell'Ente.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Le quote di cui al precedente Art. 7 si intendono dovute anche in caso di mancato utilizzo o utilizzo parziale dell'impianto rispetto agli orari e ai giorni assentiti.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione. Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Mosciano Sant'Angelo, lì

Legale rappresentante Associazione

Responsabile Area
